



FAQ concernenti il coronavirus

09.04.2020

È consentito ridurre le tariffe per il 2020 al fine di sgravare i consumatori finali nella difficile situazione economica attuale?

Innanzitutto ricordiamo che i tariffari per l'energia elettrica pubblicati sono fissi in linea di principio per un anno (art. 6 cpv. 3 LAEI). I gestori di rete non sono quindi in nessun modo tenuti ad adeguare le proprie tariffe per il 2020. In caso di difficoltà finanziarie dei consumatori finali, è tuttavia possibile posticipare i termini di pagamento o concordare proroghe. Se il gestore di rete sta valutando l'opportunità di ridurre le tariffe, si dovrà verificare se questa misura è effettivamente in grado di sgravare i consumatori finali. In particolare, dovranno essere presi in considerazione anche gli effetti a medio termine (interessi).

- tariffe per l'utilizzazione della rete: data la situazione economica tesa, sono eccezionalmente consentite riduzioni infrannuali delle tariffe per l'utilizzazione della rete per il 2020. Ciò non deve però comportare sottocoperture presso i gestori di rete. La riduzione può anche essere finanziata a titolo eccezionale con le sovracoperture, sgravando in ugual misura tutti i consumatori finali. Inoltre, alcuni gestori di rete intendono non utilizzare l'intero WACC consentito dalla legge per gli interessi calcolatori del capitale immobilizzato nella rete. Ciò è consentito. Il WACC pari al 3,83% è solo un tetto massimo.
- tariffe dell'energia elettrica:
 - o consumatori finali liberi: le tariffe dell'energia elettrica dei consumatori finali liberi non sottostanno alla regolamentazione della ECom;
 - o consumatori finali fissi: data la situazione economica tesa, sono eccezionalmente consentite riduzioni infrannuali delle tariffe dell'energia elettrica per il 2020. Ciò non deve però comportare sottocoperture presso i gestori di rete. La riduzione può anche essere finanziata a titolo eccezionale con le sovracoperture, sgravando in ugual misura tutti i consumatori finali. Inoltre, alcuni gestori di rete intendono non utilizzare l'intero WACC consentito dalla legge per gli interessi calcolatori dei beni patrimoniali necessari alla produzione. Ciò è consentito. Il WACC pari al 4,98% è solo un tetto massimo.

- tributi e prestazioni agli enti pubblici: data la situazione economica tesa, sono ammesse a titolo eccezionale riduzioni infrannuali dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici e un rispettivo adeguamento delle tariffe 2020. La compensazione non può essere effettuata attraverso le differenze di copertura della rete o dell'energia elettrica, ma rinunciando ai tributi, impiegando la quota di guadagno o rinviando agli anni successivi. Questa misura non deve quindi comportare sottocoperture nella rete o nell'energia elettrica presso i gestori di rete.
- comunicazione ai consumatori finali: le riduzioni delle tariffe devono essere esposte in modo trasparente sulla fattura destinata ai consumatori finali. Se la riduzione è ottenuta riducendo la sovracopertura, la riduzione deve essere indicata come segue: «detrazione ottenuta attraverso la riduzione delle sovracoperture (corrispettivi eccessivi versati in passato dai consumatori finali)». In questo caso è esplicitamente vietato parlare di «credito» o «sconto». Le sovracoperture risultano da corrispettivi eccessivi versati in passato dai consumatori finali e vanno loro rimborsati. Non si tratta di un «regalo»;
- comunicazione alla EICom: in caso di adeguamento dei tariffari per il 2020, compilare il formulario «[Formulario di notifica delle misure Covid19](#)» e inviare alla EICom (data@elcom.admin.ch) al più tardi entro il 1° luglio 2020;
- la EICom non procederà all'adeguamento dei tariffari 2020 sul portale tariffe elettriche poiché, in un così breve lasso di tempo, non sarebbe tecnicamente possibile o supporrebbe un considerevole onere. I gestori di rete possono però caricare in formato pdf la relativa comunicazione per i propri consumatori.

A causa della situazione eccezionale, i gestori di rete potrebbero essere costretti a interrompere l'attività lavorativa (ad es. sospensione dei lavori sui cantieri per interventi alla rete). I costi salariali dei collaboratori potranno comunque essere computati come costi di rete o il gestore di rete dovrà fare richiesta di indennità per lavoro ridotto per i collaboratori in questione?

Nei settori particolarmente interessati da un'interruzione forzata dell'attività lavorativa, la decisione di richiedere o meno indennità per lavoro ridotto rientra fondamentalmente nella responsabilità dell'azienda colpita, in questo caso del gestore di rete. Se un gestore di rete riceve tali indennità, i costi di esercizio per il servizio universale devono essere ridotti proporzionalmente alla perdita di lavoro rispettivamente ai costi salariali che vengono meno.

Nell'esaminare i costi di esercizio del 2020, la EICom terrà conto della situazione eccezionale e rinuncerà a ridurre tali costi (in particolare i salari erogati ai collaboratori nonostante l'inattività forzata) nei casi in cui per l'interruzione forzata dell'attività lavorativa non sia stata richiesta o concessa un'indennità per lavoro ridotto.

I termini stabiliti dalla EICom che giungono a scadenza in queste settimane verranno prorogati automaticamente?

Secondo l'articolo 1 capoverso 3 dell'[ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus \(COVID-19\)](#), i termini stabiliti da un'autorità o da un giudice con una data di scadenza determinata tra l'entrata in vigore della presente ordinanza e il 19 aprile 2020 sono sospesi. L'ordinanza in questione è entrata in vigore il 21 marzo 2020 (art. 2).

I termini fissati dalla EICom in una procedura che scadono tra il 21 marzo e il 19 aprile 2020 sono pertanto sospesi fino al 19 aprile 2020. Ad esempio: un termine stabilito con una data di scadenza del 23 marzo 2020 è ora valido fino al 20 aprile 2020 (il 19 aprile è una domenica). Lo stesso vale per un termine fissato al 17 aprile 2020. Durante la sospensione dei termini non vengono aggiunti giorni.

Rimane comunque la possibilità di chiedere alla EICom la proroga dei termini stabiliti con data di scadenza successiva al 19 aprile 2020.

Data la situazione eccezionale verrà prorogato il termine del 31 agosto per la presentazione del conto dei costi?

In linea di principio, anche quest'anno i gestori di rete sono tenuti a presentare alla EICom il conto dei costi per le tariffe del 2021 al più tardi entro il 31 agosto (art. 7 cpv. 7 OAEI). Al momento, la EICom ha deciso di non concedere una proroga generale del termine; tuttavia, la sua Segreteria tecnica sta esaminando le richieste di proroga motivate e presentate individualmente.

In questa situazione eccezionale, quali sono le indicazioni da seguire durante l'installazione e la lettura di contatori o altri lavori presso i clienti?

Devono essere sempre rispettate le disposizioni vincolanti dell'attuale versione [ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus \(COVID-19\)](#) e occorre anche tenere conto delle relative [raccomandazioni dell'UFSP](#). A tal fine, occorre trovare soluzioni adeguate insieme ai clienti. A giudizio della Segreteria tecnica della EICom nella maggior parte dei casi si può attendere con l'installazione dei contatori fino a dopo la revoca o l'adeguamento delle regole del Consiglio federale summenzionate. Per quanto riguarda la lettura dei contatori, la Segreteria tecnica della EICom propone che il gestore di rete continui a effettuarla laddove l'accesso al contatore sia possibile senza contatto con altre persone. Ritiene inoltre che, negli altri casi, i contatori possano essere letti dai clienti stessi. Si prevede anche la possibilità che il gestore di rete effettui una stima.